

LINEE GUIDA

PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PER IL

2° LIVELLO DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E PER I CPIA REGIONALI

Con nota AOODRFVG 15725 del 26/09/2025, è stato istituito il Gruppo di Lavoro Regionale sulla validazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti che, aggiornato nella composizione dalla surroga pervenuta dal Cpia di Trieste AOO4616 del 30/10/2025, risulta così composto:

Roberto Gaudio	Dirigente Tecnico presso l'USR FVG, con funzioni di coordinatore
Maria Rodaro	Docente distaccata presso l'USR FVG quale docente utilizzata ai sensi della L.107/2015 art.1 comma 65 per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica
Tiziana Trebian	Docente esperta esterna a supporto presso l'USR FVG
Diletta Di Ianni	Docente CPIA Udine
Massimiliano Galati	Docente Liceo artistico Sello (UD)
Mara Zamparini	Docente CPIA Pordenone
Filippo Bot	Docente ISIS Paolo Sarpi San Vito al Tagliamento (PN)
Elena Mozzi	Docente CPIA Gorizia
Patrizia Puia	Docente ITE Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d'Isonzo (GO)
Tiziana Pane che surroga Giulia Zanfabro	Docente CPIA Trieste
Maria Pancrazi	Docente ISIS Da Vinci-Carli-De Sandrinelli (TS)

Il Gruppo di Lavoro Regionale ha elaborato le presenti Linee guida al fine di giungere a modalità comuni di attribuzione dei crediti a livello regionale e, per i Secondi Livelli, trovare una modalità comune per l'inserimento di chi arriva da altri percorsi di istruzione secondaria o da IeFP. Il Gruppo ha lavorato inizialmente in modo congiunto, proseguendo in un secondo momento in modalità separata per i Secondi Livelli, da un lato, e per i soli Cpia dall'altro, poiché le problematiche da affrontare non erano omogenee. Le presenti linee guida sono quindi suddivise in una PARTE PRIMA relativa ai Secondi Livelli e in una PARTE SECONDA, relativa ai CPIA. Viene allegato a questo documento, e ne è parte integrante, il modello comune per il riconoscimento del credito formativo (ALLEGATO 1).

PORTE PRIMA: PREMESSA

L'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti si rivolge ad un pubblico composito e diversificato per nazionalità, per età o per posizione professionale, rispondendo ad esigenze formative molto differenziate. Ci sono giovani che rientrano in formazione dopo aver abbandonato la scuola, prima di aver conseguito un titolo conclusivo del primo ciclo; giovani che, dopo aver acquisito una qualifica professionale, vogliono ottenere un diploma di istruzione superiore; lavoratori che intendono riprendere gli studi per migliorare la propria posizione o per raggiungere il traguardo abbandonato in età giovanile; disoccupati che cercano di migliorare le proprie aspettative occupazionali e, infine, immigrati che vogliono conseguire un titolo di studio, avendo come obiettivo l'integrazione linguistica, sociale e lavorativa e un innalzamento culturale e professionale che fornisca loro nuove prospettive nel mercato del lavoro.

Diventa quindi fondamentale far emergere, riconoscere e valutare le esperienze personali e scolastiche pregresse e valorizzare il background culturale e formativo, in modo da poter personalizzare il nuovo percorso di apprendimento.

Tale processo è finalizzato all'attribuzione dei crediti formativi che permettano di valorizzare la storia personale e professionale degli utenti.

In base alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (art.5 c.2 del DPR 263/2012 e d.lgs. 13 16/01/2013 art.5) viene istituita la Commissione per il Patto formativo che ha come finalità la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite da giovani e adulti con l'attribuzione di crediti.

Al termine della fase di riconoscimento è prevista la stipula del Patto Formativo Individuale (d'ora in poi PFI) che fotografa il percorso che dovrà seguire l'allievo e che viene condiviso e concordato fra l'Istituto e lo studente stesso.

Si tratta perciò di individuare, valutare e attestare i crediti acquisiti in precedenti contesti di apprendimento formali, non formali e informali per inserire lo studente nel gruppo di livello idoneo, valorizzando le esperienze pregresse e personalizzando il suo percorso di studi.

Tale momento è preceduto da una fase di accoglienza, con un incontro iniziale con un docente incaricato che rileva le aspettative, le conoscenze e le competenze pregresse e i bisogni formativi, tracciando un'ipotesi di percorso attraverso la biografia personale e professionale dello studente. Accade spesso che l'utente non sia consapevole della spendibilità delle proprie competenze e che queste, assieme ad altre informazioni utili per il riconoscimento dei crediti, emergano in un momento successivo. Il Consiglio di Classe (d'ora in avanti CdC), tenendo conto delle informazioni acquisite o che emergeranno in fase successiva, aiuterà lo studente a prendere consapevolezza, orientandolo, ove necessario, verso una scelta e un'offerta formativa più consone.

Nella fase iniziale il docente incaricato compila una scheda (dossier personale) che fornisce una prima mappatura relativa alla situazione, in termini di debiti e crediti, dello studente.

1. CREDITI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI

I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite a seguito di:

- apprendimenti "formali" che si ottengono nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si concludono con il conseguimento di un titolo di studio o con una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari (*crediti formali*);
- apprendimenti "non formali", caratterizzati da una scelta intenzionale della persona, che si realizzano al di fuori dei sistemi indicati al punto precedente, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese (*crediti non formali*);
- apprendimenti "informali" che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizzano nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito di contesti di lavoro, familiare e del tempo libero (*crediti informali*).

I crediti possono comportare la validazione anticipata di una o più competenze, potendo anche determinare l'esonero dalla frequenza delle discipline che a tali competenze afferiscono. Essi, pertanto, consentono accessi differenziati al percorso scolastico e la conseguente personalizzazione.

Lo studente che dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DPR 263/12 può chiedere l'iscrizione al corso di istruzione per adulti specificando l'indirizzo. La domanda di iscrizione di norma viene regolamentata da Circolare che esce il mese di maggio di ogni anno e può essere inviata entro il termine del 15 ottobre del nuovo a.s., in base a quanto indicato nella Nota 7755 del 3 maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni annuali sulle iscrizioni ai percorsi di secondo livello. È tuttavia possibile derogare a questi termini per casi specifici e motivati. I criteri di deroga vengono approvati dai Collegi dei docenti, tenendo anche conto delle priorità previste all'art. 3, comma 11, e art. 12, comma 9, decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 e convertito in Legge 85/2023, relativi a soggetti fra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione o a coloro che sono beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

All'atto dell'iscrizione ogni domanda viene analizzata dalla Commissione Interna (d'ora in avanti CI). La CI, costituita da docenti designati dei corsi serali dell'istituto e presieduta dal Dirigente Scolastico, è l'organo che, sulla base dei criteri stabiliti, delibera, nella parte iniziale dell'anno scolastico:

- il riconoscimento dei crediti;
- l'eventuale somministrazione di prove per l'accertamento di competenze in ingresso;
- il conseguente percorso individuale.

La CI, in base a quanto indicato dall'art. 5 c.1 in DPR 263/2012, indica la collocazione dell'alunno nel periodo più appropriato, in base alle aspirazioni ed alle esigenze personali, ma anche alle conoscenze pregresse, riscontrate attraverso le modalità descritte in premessa.

Durante la fase di accoglienza il *tutor* (che può essere anche lo stesso coordinatore dei corsi) compila una scheda che fornisce una prima idea sulla situazione in termini di debiti e crediti dello studente.

Fase riconoscimento crediti

I **crediti formali** in possesso dell'alunno sono individuati mediante la presentazione da parte del candidato (o l'acquisizione attraverso la segreteria) di:

- titoli di studio, schede di valutazione anche di percorsi non conclusi;
- attestati di qualifica professionale rilasciate da IeFP;
- titoli stranieri riconosciuti ai sensi della normativa vigente (https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/universita/riconoscimento_titoli_studio/);
- certificazioni linguistiche di lingua italiana ufficiali rilasciate da ente certificatore o dai CPIA;
- certificazioni linguistiche di lingue straniere rilasciate da enti riconosciuti dal MIM;
- diplomi o lauree;
- certificazione di competenze come da Accordo stato regioni 19/04/2012 e 10/05/2018;
- certificazione al termine dell'obbligo di istruzione 1° livello 2° periodo didattico.

Nel riconoscimento dei crediti formali ai fini dell'inserimento nel periodo didattico e/o al fine della riduzione delle ore di frequenza vengono inoltre valutati:

- per gli anni scolastici frequentati, ma non superati, (con esito di non ammissione all'anno scolastico successivo), possono essere considerate come credito le discipline la cui valutazione risulta uguale o maggiore di 6;
- i corsi riconosciuti dalle Istituzioni Scolastiche con attestato (corsi di informatica ICDL, PET, sicurezza, ecc.);
- i corsi effettuati presso Enti di Formazione: QBA, SPQ, corsi di lingua, corsi di specializzazione, ecc. con certificazione;
- i corsi in azienda certificati;
- gli esami universitari superati, afferenti alla disciplina per la quale si richiede il credito.

Sarà cura dell'adulto trasmettere l'eventuale documentazione, per perfezionare la domanda di iscrizione, entro il 14 novembre o entro la data riportata sulla circolare annuale relativa alle iscrizioni ai secondi livelli.

I **crediti non formali** in possesso dell'alunno, conseguiti al di fuori del sistema di istruzione e formazione e universitario, sono individuati mediante la presentazione da parte del candidato di:

- attestati di partecipazione a corsi presso associazioni che non rientrano nel sistema dell'istruzione o della formazione;
- formazione/aggiornamento in azienda;
- altra formazione specifica presentata dallo studente.

I **crediti informali** sono individuati mediante la presentazione da parte del candidato di:

- dichiarazione del datore di lavoro con durata del rapporto e mansione svolta;
- dichiarazione relativa al contratto di apprendistato;
- dichiarazione di autoformazione;
- dichiarazione di attività di volontariato;
- dichiarazione di attività di tirocinio, stage, FSL (ex PCTO).

Nella fase di accoglienza si può prevedere la compilazione da parte dello studente di un apposito modello per la richiesta dei crediti formativi, in cui inserire la sua proposta riguardante la tipologia di esonero, con l'eventuale supporto del *tutor*. ALLEGATO 1

La commissione provvede all'esame della documentazione presentata e all'attribuzione dei relativi crediti.

Nel caso di crediti formali si possono attribuire le votazioni già conseguite desunte dai documenti di valutazione sia per tutte, che per le singole U.d.A. previste per l'a.s. per le diverse discipline.

La valutazione, attribuita dalla commissione per la stipula del progetto formativo individuale, è espressa in decimi e sarà estratta dal voto pregresso derivante dal sistema di istruzione scolastico o universitario. Per coloro che sono iscritti presso un'università statale e che intendono conseguire un secondo diploma, possono richiedere la valutazione di materie universitarie, il cui esame è stato sostenuto, al fine di ottenere il credito e quindi il relativo esonero dalla disciplina corrispondente.

Nel caso di crediti non formali o informali sarà necessario somministrare delle prove per le discipline richieste. Tali prove possono essere di diverso tipo: colloquio, test, simulazioni. Possono altresì essere utilizzati a tale scopo anche i risultati delle eventuali prove d'ingresso di inizio anno.

L'esonero può riguardare, dunque, un'intera disciplina o soltanto parte di essa (una o più UDA); nel primo caso, la valutazione copre, per intero, quella relativa alla disciplina stessa, mentre nel secondo, la valutazione attribuita dalla Commissione viene comunicata al docente della disciplina e contribuirà alla successiva valutazione complessiva, proposta dal docente e attribuita dal consiglio di classe.

Qualora il credito permetta l'associazione con un insieme organico di UDA corrispondenti ad una data disciplina (il cui elenco è riportato nei patti formativi individuali), si riconoscerà allo studente un credito nell'intera disciplina, avendo cura di non superare il 50% del monte ore previsto dal PFI, per il periodo didattico frequentato. In base ai crediti posseduti, lo studente può richiedere l'esonero dalla frequenza e quindi anche dalla valutazione per tutte quelle UDA (o eventualmente intere discipline) per le quali ha già acquisito la relativa competenza. Va sottolineato come l'esonero sia facoltativo, ovvero lo studente in possesso di un credito può anche scegliere di frequentare, senza essere sottoposto a verifiche e valutazione, inoltre, ha anche la facoltà di rinunciare ai crediti attribuiti per ottenere nell'anno corrente una valutazione migliore. In questo caso, deve presentare richiesta scritta entro la stipula del PFI o comunque prima della fine del primo quadrimestre o del periodo di riferimento. Tale rinuncia non potrà più essere ritirata; con questa procedura lo studente perde sia il credito sia l'esonero dalla frequenza della materia.

Il riconoscimento dei crediti può essere automatico, previa richiesta dello studente, nel caso degli apprendimenti formali, mentre per quelli non formali e informali vanno valutate le singole situazioni sulla base di specifiche tipologie di accertamento. La Commissione, in base ai meccanismi fin qui descritti, individua per ogni studente un percorso di studi personalizzato. Il percorso di studi viene comunicato e guidato da coordinatori di classe e *tutor* didattici e, nel corso dell'anno scolastico, può essere opportunamente rimodulato, in base ai risultati e/o a specifiche situazioni. Detta rimodulazione può avvenire su esplicita richiesta dell'alunno alla Commissione e/o su segnalazione dei relativi docenti, e comporta una nuova analisi della situazione per ridefinire il percorso personale.

Le valutazioni positive pregresse devono essere state ottenute nel sistema scolastico italiano: quelle ottenute presso scuole di altri Paesi possono rientrare nella categoria dei crediti formali solo previo esame da parte della commissione della corrispondenza dei programmi svolti.

Per quel che riguarda invece la validazione delle competenze al termine del percorso di istruzione per adulti, il CdC, in sede di scrutinio finale, è l'organo che, sulla base del percorso intrapreso, stabilisce il raggiungimento o meno delle competenze previste e, in caso positivo, attribuisce i livelli di acquisizione (base, intermedio, avanzato) per ciascuna competenza.

In caso di non raggiungimento di tutte le competenze previste per il periodo didattico, il CdC può stabilire il prolungamento del periodo didattico sospendendo la valutazione di queste competenze e rinviando la valutazione definitiva, a seguito di una prova di accertamento, da effettuarsi prima dell'inizio del successivo anno scolastico (cfr. art. 4, comma 6, DPR 122/2009).

Nel caso in cui venga decisa la non ammissione al periodo didattico successivo, il CdC riconosce l'attribuzione di crediti spendibili nell'anno scolastico successivo per le discipline nelle quali è stata conseguita la sufficienza. Fa eccezione la non ammissione all'esame di maturità per la quale non è previsto il riconoscimento dei crediti. In questo caso, pertanto, non verranno riconosciuti crediti per il terzo periodo didattico, corrispondente al quinto anno.

Al termine di ciascun periodo didattico, come previsto dall'art. 5 c. 3 e dall'art. 6 c. 6 di DPR 263/12, sulla base dei livelli di competenza determinati in sede di valutazione da parte del CdC, verrà rilasciata apposita certificazione dei livelli di competenza conseguiti.

Si ricorda che, così come previsto dal DPR 263/2012, art. 4 comma 9, e dalle Linee Guida per l'istruzione degli adulti (DM 12.03.2015), punto 5.3, al fine di agevolare il percorso dello studente, rendendolo maggiormente flessibile, di regola è possibile predisporre la FaD fino a un massimo del 20% del corrispondente monte ore complessivo. La FaD è un diritto dello studente che, per gravi e comprovati motivi di lavoro o di salute propria o dei propri familiari, rischierebbe di non raggiungere il 70% della frequenza relativamente al suo PSP, compromettendo l'esito del proprio percorso scolastico. Essa è soggetta a verifica e il riscontro positivo consente il riconoscimento delle relative ore stabilite per le singole FaD.

2. CRITERI PER L'INSERIMENTO NEL PERIODO DIDATTICO DI COMPETENZA

Il titolo di Scuola Secondaria di Primo Grado o equipollente è necessario per iscriversi ai corsi serali del 2° livello per gli adulti italiani e stranieri.

Si ricorda che, in base alla Circolare Ministeriale 3/2016, in cui si fa specifico riferimento all'articolo 4 comma 6 del DPR 122/2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione

degli alunni...”, il giudizio sospeso è deliberato dal CdC anche per gli studenti frequentanti i corsi dell’istruzione per adulti.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del DM 118/2024 e del relativo Allegato 1 - *Linee Guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale*, nel caso di passaggio dal sistema IeFP all’Istruzione professionale dei corsi di istruzione per adulti.

Per l’inserimento nel periodo didattico da frequentare, si forniscono le indicazioni che seguono.

Sono inseriti al **primo anno** (primo periodo didattico) coloro che:

- sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno frequentato senza successo il primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado o di un percorso IeFP.

Sono inseriti al **secondo anno** (primo periodo didattico) coloro che:

- hanno ottenuto l’ammissione alla classe seconda da un percorso di scuola secondaria di secondo grado o da un percorso IeFP.

Sono inseriti al **terzo anno** (secondo periodo didattico) coloro che:

- hanno ottenuto l’ammissione alla classe terza da un percorso di istruzione, previa valutazione della CI o del Consiglio di classe con l’individuazione di eventuali integrazioni;
- hanno una qualifica triennale o quadriennale dei percorsi di formazione professionale (in assenza di convenzioni tra istruzione e formazione), previa valutazione della CI o del Consiglio di classe con l’individuazione di eventuali integrazioni;
- chiedono il passaggio dal secondo anno concluso o dal terzo anno non concluso o concluso negativamente dei corsi IeFP previa valutazione della CI o del Consiglio di classe con l’individuazione di eventuali integrazioni.

Sono inseriti al **quarto anno** (secondo periodo didattico) coloro che:

- hanno ottenuto l’ammissione alla classe quarta da un percorso di istruzione, previa valutazione della CI o del Consiglio di classe con l’eventuale assegnazione del debito formativo nelle discipline non previste nel percorso di provenienza dello studente; il debito attribuito dovrà essere recuperato prima dell’effettuazione dello scrutinio dell’annualità cui si riferisce.

Possono essere inseriti nel **secondo periodo didattico** coloro che:

- hanno ottenuto l’ammissione alla classe quinta da un percorso di istruzione diverso da quello per cui chiedono l’inserimento. La CI o il Consiglio di classe concordano con lo studente l’inserimento nel periodo didattico precedente a quello cui avrebbe titolo, al fine di poter raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal PECUP dell’indirizzo frequentato. In tal caso si possono riconoscere i crediti formali per le discipline afferenti all’area degli insegnamenti comuni (lingua e letteratura italiana, storia, ecc.).

Possono essere inseriti al **quarto anno** (secondo periodo didattico) coloro che:

- hanno una qualifica triennale o quadriennale dei percorsi di formazione professionale ed è in atto una convenzione tra l’istituto e l’ente professionale, previa valutazione positiva della CI o del Consiglio di classe, con l’eventuale assegnazione del debito formativo nelle discipline non previste nel percorso di provenienza dello studente; il debito attribuito dovrà essere recuperato prima dell’effettuazione dello scrutinio dell’annualità cui si riferisce.

Sono inseriti al **quinto anno** (terzo periodo didattico) coloro che:

- hanno ottenuto l’ammissione alla classe quinta da un percorso di istruzione equivalente a quello frequentato nell’istruzione per adulti, previa valutazione della CI o del Consiglio di classe che determinerà eventuali necessarie integrazioni; per coloro che provengono da un percorso di istruzione diverso da quello cui aspirano, la CI o il Consiglio di classe potranno concordare con lo studente l’eventuale inserimento nel secondo o nel terzo periodo didattico, con il riconoscimento di eventuali debiti/crediti formativi;

- sono in possesso del diploma di istruzione di secondo grado (o di una laurea) di un percorso di istruzione diverso da quello a cui chiedono l’inserimento. Lo studente, nell’ambito del PFI, concorda con il Consiglio di classe l’inserimento eventuale nel periodo didattico precedente a quello cui avrebbe titolo al fine di poter raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal PECUP dell’indirizzo frequentato. In tal caso si possono riconoscere i crediti formali per le discipline afferenti all’area degli insegnamenti comuni (lingua e letteratura italiana, storia, ecc.) o per le discipline afferenti al percorso di laurea.

PARTE SECONDA I CPIA

Premessa

I CPIA, insieme all'istruzione per adulti, sono un elemento essenziale del sistema educativo nazionale, capaci di intercettare la domanda di istruzione delle fasce della popolazione adulta, garantendo a ciascuno il pieno esercizio del diritto costituzionale all'istruzione. L'educazione degli adulti rappresenta, nel panorama scolastico, uno dei capisaldi a cui i CPIA si rivolgono. Come da art.4 del DPR 263/2012, l'assetto didattico si articola nei percorsi di Primo livello suddivisi in due periodi didattici:

a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. (e ss.mm.ii.)

Il DPR 263/2012 prevede altresì, nel suo assetto, *percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana [...] destinati agli adulti stranieri*; tuttavia, questi non saranno oggetto di queste Linee guida.

Partendo dalla normativa di riferimento, D.P.R. n. 263/2012 e dalle relative Linee guida, emanate nel 2015, che fissano in modo puntuale l'assetto didattico e organizzativo dei percorsi erogati dai CPIA, si sono analizzate situazioni che, chi si iscrive ai CPIA, potrebbe presentare, cercando di dare per quella tipologia di problema risposte esaustive e univoche, applicabili a tutto il territorio regionale.

Il percorso di Primo livello – Primo periodo didattico (in seguito denominati PLPPD) prevede un orario complessivo di 400 ore, mentre il percorso di Primo livello – Secondo periodo didattico (in seguito denominati PLSPD) si articola su 825 ore: entrambi i percorsi possono veder riconosciuti dei crediti formativi.

L'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 263/2012, relativo al Patto Formativo Individuale (PFI), segna le fasi del percorso dello studente adulto e definisce gli obiettivi da conseguire, la durata e le modalità di fruizione, anche a distanza (pari al massimo al 20% del monte ore totale). Nel patto si possono individuare, attestare e valutare, attraverso test e colloqui individuali, le competenze acquisite: i crediti formativi accertati possono ridurre la durata standard dei percorsi fino a un massimo del 50% del monte ore totale.

Rispetto ai corrispondenti percorsi diurni, la riduzione oraria e l'attribuzione di crediti sono possibili in quanto il profilo dell'adulto implica il riconoscimento delle competenze già acquisite nel corso della propria esperienza di vita e professionale, conformemente al principio dell'apprendimento permanente ribadito a livello europeo.

Crediti formali, non formali e informali

Nella necessità di dare concretezza a quanto stabilito in premessa, si delineano le seguenti modalità per riconoscere i crediti.

L'attribuzione dei crediti deve essere richiesta dallo studente e può comportare l'esonero dalla frequenza fino a un massimo del 50% del monte ore totale. Il riconoscimento dei crediti non è mai automatico: anche nel caso degli apprendimenti formali, i CPIA procedono all'accertamento attraverso test d'ingresso che comprovino non solo il livello raggiunto, ma anche il mantenimento delle competenze raggiunte. Ogni CPIA gestisce autonomamente i test, anche se si concorderanno la condivisione e l'adozione, a livello regionale, di specifiche tipologie testuali con scale di attribuzione che determineranno i crediti dello studente.

La Commissione o il CdC di ciascun CPIA, in base ai risultati ottenuti nelle prove, potranno esonerare lo studente dalla frequenza di una o più UdA, pari a tanti crediti quante sono le ore dell'UdA di riferimento. Il voto che il CdC attribuirà per quel periodo didattico allo studente sarà quello ottenuto nei test. Nulla vieta, allo studente che può vantare crediti, la frequenza al corso, per consolidare le conoscenze e le

competenze o di partecipare a prove periodiche che contribuiscano al voto finale. Si specifica che in nessun caso lo studente è esonerato dallo svolgimento di una delle prove d'esame del PLPPD.

Nei quattro Cpia si conviene di non attribuire crediti ai minorenni che, seppur non più in obbligo formativo, come da Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti), hanno un diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al conseguimento di una qualifica professionale o fino al diciottesimo anno di età.

Si ribadisce che non essendo possibile accedere, da minorenni, ai soli corsi di lingua italiana, in quanto la normativa parla di apprendenti adulti (art 4.2 Linee guida 2015), può essere invece possibile un inserimento a livello di PLPPD, biennializzando il percorso (DPR 263/2012 Art.4 comma 9 lettera b) e attivando, come previsto da normativa, anche il supporto fino a un massimo di 200 ore, effettuate da un collega alfabetizzatore o dai colleghi dei CdC che abbiano ore a disposizione, per specifici obiettivi propedeutici, afferenti alle quattro aree contemplate dal PLPPD. Il supporto con la biennializzazione del patto può essere proposto anche a studenti adulti che presentino gravi lacune da analfabetismo di ritorno o che non abbiano concluso il ciclo di scuola primaria.

Per i minori, per i quali è stato stipulato un patto formativo biennale, è data facoltà al CdC di rimodulare il patto a favore degli studenti stessi, rendendolo annuale e permettendo loro di affrontare l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione nella prima sessione utile. Ciò potrà essere previsto per chi, in breve, dovesse acquisire un livello A2 della lingua italiana, dimostrando di possedere requisiti sufficienti per le altre discipline.

Resta sottinteso che, per gli adulti, il punto cardine per l'iscrizione al corso di PLPPD sia la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2 e di livello almeno B1 per coloro che si iscrivono al PLSPD. Per questi ultimi, siano essi italiani o stranieri, è fatto obbligo avere il titolo conclusivo del primo ciclo o primo livello (ex licenza di scuola media) o titolo equipollente conseguito nel proprio paese, così come stabilito dalla normativa (D.lgs. 226/2005 e s.m.i., D.lgs.62/2017).

Destinatari dei percorsi

Riprendendo l'articolo 3 del D.P.R. 263/2012 in cui viene stabilito che possono accedere ai CPIA *"...le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età"*, termine fissato in coerenza con l'obbligo formativo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,

"...ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età." (art.3 c.2)

Si riporta qui anche uno stralcio della nota esplicativa 7755/2019 che ribadisce quanto segue:

Ai percorsi di iscrizione il primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPR 263/2012, resta ferma la possibilità, a seguito di accordi specifici fra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere ai percorsi di istruzione di primo livello, nei limiti dell'organico assegnato e - in presenza di particolari e motivate esigenze - anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Al riguardo, si precisa che "le particolari motivate esigenze", ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei CPIA, vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (D.M.139/2007 e s.m.i.) e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (d.leg.vo 76/05). In merito, si sottolinea la necessità di evitare l'individuazione di preclusive tipologie precostituite (come, ad esempio, alunni che manifestano difficoltà comportamentali e/o si trovano in condizione di disagio sociale di ritardo scolastico etc...) ed ogni forma di loro applicazione generalizzata, attraverso il carattere eccezionale e particolare delle esigenze in parola. Sarà cura degli UU.SS.RR. competenti prestare la massima attenzione al rispetto delle suddette condizioni nella stipula di tali accordi, anche tenuto conto che non è possibile iscriversi contemporaneamente al CPIA e ad altra istituzione scolastica o formativa.

Nel caso di soggetti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a procedimenti penali da parte delle autorità dell'Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; analoga possibilità è assicurata anche minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Eccezioni a tale articolo riguardano dunque i quindicenni che, essendo a rischio di dispersione scolastica, come da Accordo 2017 USR - Regione, sono ammessi ad assolvere l'obbligo scolastico, frequentando un percorso IeFP e, contemporaneamente, i CPIA per un numero di ore limitato, al fine di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Vista la diversità dei percorsi, non si fissano qui gli orari di frequenza, ma saranno gli accordi stipulati fra i CPIA regionali e gli IeFP, che stabiliranno orari e materie svolte dai CPIA nei moduli che vengono organizzati e destinati agli studenti iscritti al doppio percorso. Per i quindicenni MNA la possibilità di iscrizione è demandata a quanto scritto relativamente alla biennializzazione, fermo restando che si ritiene che la normativa relativa all'obbligo formativo vada applicata anche a loro e vadano quindi inseriti in un regolare percorso di studi, come previsto per gli alunni italiani.

Richieste di deroga all'obbligo di frequenza

Spetta ai singoli Collegi Docenti dei quattro CPIA determinare quali siano le deroghe che vengono accettate: la richiesta di deroga deve essere presentata dallo studente che, per validi e comprovati motivi, pur avendo conseguito dei risultati positivi nelle verifiche, manchi del requisito della frequenza.

La normativa prevede che, per il PLPPD, per la validità dell'anno scolastico, lo studente debba frequentare il 70% del proprio PFI.

Particolare riguardo sarà dedicato alle persone detenute negli istituti penitenziari, per le quali il CPIA e i corsi di istruzione per adulti rappresentano uno strumento fondamentale di rieducazione e reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione e dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354). Per questi ultimi sono previste deroghe particolari che sarà sempre il singolo Collegio dei Docenti ad approvare, ponendo massima attenzione alla personalizzazione del percorso.

FaD

Così come previsto dal D.P.R. 263/2012, art. 4 comma 9, e dalle Linee Guida per l'istruzione degli adulti (D.M. 12.03.2015), punto 5.3, al fine di agevolare il percorso dello studente, rendendolo maggiormente flessibile, di regola è possibile predisporre la FaD fino a un massimo del 20% del corrispondente monte ore complessivo. La FaD è un diritto dello studente che, per gravi e comprovati motivi di lavoro o di salute propria o dei propri familiari o altre motivazioni legate a situazioni di detenzione, rischierebbe di non raggiungere la percentuale di ore prevista della frequenza, compromettendo l'esito del suo percorso scolastico. Essa è soggetta a verifica e, l'esito positivo, consente il riconoscimento delle relative ore previste per la specifica attività proposta in FaD.

Considerazioni finali

Nel corso dell'anno scolastico il PFI può essere opportunamente rimodulato in base ai risultati e/o a specifiche situazioni che dovessero emergere. Detta rimodulazione può avvenire a cura del CdC che può riorientare lo studente e ridefinire il progetto formativo. Fatte salve le eccezioni che potrebbero presentarsi, in particolare nei luoghi di detenzione, il PFI, come da circolare annuale, ha il 15 novembre dell'anno di riferimento come data per la prima compilazione del documento ciò al fine di permettere la raccolta dei dati sulle iscrizioni e gli inserimenti SIDI.

Si ricorda, in chiusura, che non è possibile ammettere uditori nelle classi, poiché, in assenza di iscrizione, lo studente non avrebbe copertura assicurativa.

L'Ufficio scolastico regionale valuterà, attraverso un regolare monitoraggio, l'efficacia delle procedure adottate dalle presenti linee guida.

Riferimenti normativi e documentali

D.lgs. 226/2005;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 622 ss. (obbligo scolastico);

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263 pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2013;

D.M. 12 marzo 2015 – Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (G.U. n. 68/2015);
Nota del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 3 maggio 2019, n.7755 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019-20";
Accordo del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
Legge n. 53 del 2003;
Ordinanza del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 21 maggio 2001, n.90;
Direttiva del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 15 luglio 2010, n.57 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Primo biennio degli istituti tecnici";
Direttiva del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 16 gennaio 2012, n.4 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici";
Direttiva del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 28 luglio 2010, n.65 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Primo biennio degli istituti professionali";
Direttiva del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 16 gennaio 2012, n.5 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Secondo biennio e quinto anno degli istituti professionali";
Nota del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 27 gennaio 2012, n.465 avente per oggetto: "Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado";
D.lgs. 226/2005 – Definizione del secondo ciclo (istruzione + IeFP);
Circolare Ministeriale 3/2016 – Disposizioni transitorie per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (scuole serali) per l'anno scolastico 2015-2016;
D.lgs. 61/2017 – Riforma degli istituti professionali e raccordo con il sistema IeFP;
Accordo Conferenza Stato-Regioni 10 maggio 2018;
D.M. 92/2018 – Correlazione tra qualifiche IeFP e indirizzi IP;
Nota 7755/2019 – Iscrizioni ai percorsi per adulti 2019-2020;
Decreto interministeriale 58/2024 – Aggiornamento delle corrispondenze tra diplomi IeFP e percorsi scolastici;
D.M. 118/2024 – Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Allegato 1.



ALLEGATO 1

Inserire i propri dati istituzionali

RICHIESTA DI CREDITO FORMATIVO - ISTRUZIONE PER GLI ADULTI **A.S. 20 /20**

1. Dati anagrafici

Cognome _____ Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____ Provincia di (____)

2. Situazione scolastica

- Istituto attuale di appartenenza: _____

- Classe di appartenenza: _____

- Istituto di provenienza: _____

- Classe di provenienza: _____

- Ultima promozione nell'Anno scolastico _____ presso la seguente istituzione scolastica: _____

3. Titolo di studio

- Titolo di studio: _____ conseguito il _____
presso la seguente istituzione scolastica _____

4. Discipline per cui si chiede il credito formativo

DISCIPLINA	ANNO (1°, 2°...)	VOTO	TIPO DI ESONERO (vedi indicazioni sottostanti)		
			a)	b)	c)
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

5. Nel caso che il consiglio di classe riconosca il credito nelle discipline richieste lo/la studente/essa chiede:

- a) di essere/non essere esonerato dall'obbligo di frequenza e la votazione è quella desunta dai documenti presentati;
- b) di essere/non essere esonerato dall'obbligo di frequenza e la votazione è quella desunta dalla prova dell'accertamento del credito
- c) di effettuare prove in itinere con l'insegnante della materia senza l'obbligo di frequenza e la votazione è desunta dalle prove

Il/la sottoscritto/a autocertifica quanto sopra ed il credito formativo può essere riconosciuto dalla Commissione (Consiglio di classe), ma verrà perfezionato solo dopo la presentazione dei documenti di valutazione o del Diploma.

L'eventuale cambiamento della scelta di cui al punto 5 deve essere presentato al docente della materia e al coordinatore del consiglio di classe entro la stipula del PFI o comunque non oltre il primo quadrimestre.

Il sottoscritto specifica che i crediti scolastici richiesti derivano da:

CREDITI FORMALI Crediti attestati da istituzioni scolastiche (documenti di valutazione, diplomi, esami universitari ecc.)

.....

CREDITI NON FORMALI Crediti attestati da altre agenzie formative (corsi strutturati tenuti da enti vari quali, ad esempio, i Centri di formazione professionale ecc.)

.....

CREDITI INFORMALI Crediti ottenuti da esperienze lavorative e/o culturali attinenti alle materie del corso di studio (periodi di lavoro all'estero con acquisizione di competenze linguistiche, occupazioni in attività attinenti alle materie, ecc.)

.....

L'istituzione scolastica procederà ad un controllo della veridicità/validità della documentazione presentata in fotocopia. Per quanto riguarda crediti informali e non formali la Commissione o il CdC provvederanno ad effettuare delle prove per verificare se il credito possa essere riconosciuto per tutto il programma dei relativi moduli, per una parte, oppure, in caso di conoscenze non siano pertinenti, se la materia dovrà essere frequentata per l'intero anno scolastico.

In base alla normativa vigente non si può riconoscere più del 50% di crediti del monte ore per ogni periodo didattico, come stabilito dal *D.P.R. del 29 ottobre 2012, n.263* e dal *D.M. 12 marzo 2015 – Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento*.

Luogo, _____

Lo studente _____
(genitore se studente minorenne)